



CITTA' DI MARCIANISE

Provincia di Caserta

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 112 del 07-03-2025

Area: SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
Ufficio Proponente: POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Dirigente: FOGLIA GUGLIELMINA

Responsabile del Procedimento: RAUCCI ANGELO

Istruttore: RAUCCI ANGELO

OGGETTO:

PRESA ATTO RECESSO PARZIALE DAL CONTRATTO REP. N. 1 DEL 2019, CIG.73039366A8 PROSECUZIONE E COMPLETAMENTO DELLE RISCOSSIONI DEGLI ACCERTAMENTI GIÀ EFFETTUATI IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 1 DEL 2019 GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 109 DEL 12.06.2024 E DETERMINA N. 684 DEL 14.10.2024. PROVVEDIMENTI

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 44/2016 veniva deliberato atto di indirizzo al fine di installare dispositivi di sicurezza di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli art. 142-148 del Cds senza obbligo di contestazione immediata;
- con deliberazione n. 83/2016 veniva approvato il capitolato speciale di appalto “per l’affidamento del servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal codice della strada ivi compresa la fornitura mediante noleggio a canone fisso di dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dal codice della strada; Riscossione volontaria o coattiva”;
- in data 19.01.2019 veniva stipulato il contratto d’appalto per il servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal CdS, ivi compresa la fornitura mediante noleggio a canone

fisso di dispositivi del CdS, aggiudicato definitivamente all'ATI verticale, Athena S.r.l., Tre Esse Italia Srl Securtek srl (contratto rep.n. 1 del 10.01.2019 registrato a Caserta al n. 723 del 10.01.2019);
- con determinazione dirigenziale n. 400 del 11.06.2019, a firma del Segretario generale Dirigente del Settore, nonché responsabile del procedimento, si disponeva l'attivazione del servizio a far data dal 17.06.2019;

-con comunicazione del Commissario Straordinario prot. n. 0001317 del 10.01.2020 veniva disposta la sospensione temporanea del servizio, essendo emerse numerose criticità e molti problemi tecnici a seguito di un corposo contenzioso difficile da gestire e con un'alta probabilità di rischio di danno erariale, nelle more della adozione del provvedimento di sospensione da parte del Dirigente competente ed in attesa del completamento delle verifiche in merito alla necessità di modificare la segnaletica e di procedere a eventuali lavori di messa in sicurezza;

Atteso che:

- nella riunione tecnica del 09.01.2020 la ATI, legalmente rappresentata dall'amministratore dell'Athena, sig. Francesco Cosentino, conveniva con l'Amministrazione sulla opportunità/necessità della sospensione del servizio nelle more dei lavori di adeguamento;

- l'amministrazione concordava con la Provincia di Caserta l'esecuzione diretta dei lavori, accettando di sostituire l'ente proprietario;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29.12.2020 veniva approvata una integrazione del programma opere pubbliche;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 27.07.2022 il Comune approvava lo schema di accordo tra il Comune e la Provincia per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del tratto stradale interessato;

- in data 30.09.2022, con decreto presidenziale n. 194, la Provincia di Caserta approvava il predetto accordo;

- i lavori non sono stati eseguiti ed è stato emanato un decreto interministeriale che disciplina le modalità di collocazione e uso dei dispositivi di rilevamento a distanza dei limiti di velocità di cui all'art. 142 del Codice della strada;

- il tratto stradale SP 335 dal km 29+800 al km 35+00, in cui il servizio di rilevazione, poi sospeso, era installato, non avrebbe requisiti per la legittima collocazione degli autovelox ai sensi della normativa sopra citata;

Visti:

- l'art. 8 del contratto di appalto che prevede che "La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento di quanto eseguito" in deroga migliorativa al disposto dell'art. 109 del d.lgs. 50/2016 che consentirebbe il recesso senza oneri aggiuntivi oltre quelli relativi al pagamento delle prestazioni ricevute in esecuzione del contratto;

- l'art.11 del capitolato che prevede il recesso unilaterale nel caso in cui entri in vigore una nuova normativa che modifichi le condizioni del servizio come, nella fattispecie, il citato decreto in corso di pubblicazione sulla G.U.;

Preso atto che:

-l'ATI, in numerose occasioni e con varie note, ha sollecitato una decisione dell'Amministrazione sulla esecuzione dell'appalto;

- in data 18.12.2023 si svolgeva una riunione cui partecipavano l'Amministrazione e l'ATI, nella quale si prospettava la soluzione della risoluzione volontaria del rapporto;

- entrambe le parti convenivano di procedere alla risoluzione consensuale del rapporto senza alcun onere, spesa, e penali, per il Comune, se non quelle dovute per contratto, quali il rimborso delle spese legali sostenute per le cause eccedenti l'obbligo contrattuale, **limitatamente alle ulteriori attività, fermo restando la necessità di portare a compimento le riscossioni avviate;**

- l'amministrazione limitava tale onere ai criteri di valutazione stabiliti negli atti di gara, nel capitolato e nel contratto, e quindi limitati al corrispettivo previsto per le cause ricomprese nel prezzo di appalto (45 euro) e non superiore al limite percentuale del 5% del numero dei maggiori accertamenti, come desumibile dall'art. 4 del capitolato, nel rispetto della permanenza dell'equilibrio contrattuale.

- con nota prot. 16398 del 20.03.2024, l'amministrazione confermava la volontà di procedere alla

risoluzione consensuale **parziale** dal contratto in oggetto indicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, **limitatamente ai nuovi accertamenti**, senza oneri, spese e penali per il Comune se non quelli derivanti dal rimborso delle spese legali sostenute, nei limiti sopra indicati, e si richiedeva all'ATI, come legalmente rappresentata, di confermare la volontà di risolvere consensualmente il contratto alle condizioni sopra indicate. Successivamente, in caso di esito positivo, gli uffici competenti, previo ulteriore incontro avrebbero proceduto alla determinazione del quantum dovuto, riservandosi, ove non si fosse addivenuti ad una soluzione condivisa, di avvalersi della facoltà di recesso prevista dal contratto”;

- con nota di riscontro acquisita al prot. n. 27029 il rappresentante legale di Athena srl, capogruppo ATI, sig. Cosentino Francesco, dichiarava di accettare la proposta di risoluzione di cui alla nota citata rinunciando ad ogni pretesa ulteriore, oltre il rimborso delle spese legali effettivamente sostenute; documentava con numerosi allegati le spese legali effettivamente sostenute e contenute nei limiti contrattuali; trasmetteva nota con la quale TREESSE Italia, Società dell'ATI, richiedeva ad Atena la somma di € 47.151,00 per mancati guadagni in caso di risoluzione del contratto e chiedeva di essere formalmente autorizzata a continuare la riscossione delle somme accertate nel corso dell'esecuzione del contratto; trasmetteva nota con la quale la Securtek, altra società dell'ATI, richiedeva alla società capogruppo, all'esito favorevole dell'accordo, la somma di euro 120.000;

Viste:

- La delibera di Giunta Comunale n. 109 del 12.06.2024 con la quale è stato deliberato:

-di dare atto che non esistono le condizioni organizzative e legali, anche per la sopravvenuta normativa citata in premessa, per proseguire l'appalto del “servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal codice della strada ivi compresa la fornitura mediante noleggio a canone fisso di dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dal Codice della Strada. Riscossione volontaria e coattiva”;

-di fornire al Comandante della Polizia Municipale e ai Dirigenti competenti, nei limiti delle loro competenze tecniche e finanziarie, i seguenti indirizzi:

di procedere alla risoluzione consensuale del contratto del servizio di cui in premessa, senza oneri per il comune, se non quelli dovuti ai sensi del capitolato relativamente ai maggiori importi per le spese legali nei limiti di cui all'art. 4 del capitolato, come da relazione in atti;

non accettare le proposte di Securtek srl e Tresse srl, descritte in premessa, in quanto infondate, non provate e provenienti da soggetti non legittimati, di richiedere, a tal fine, al rappresentante della Athena srl, sig. Francesco Cosentino, conferma della volontà di risoluzione conforme alla proposta dell'amministrazione di cui al cit. prot. n. 16398/2024, fornendo dichiarazione liberatoria;

in caso di esito negativo, di autorizzare il Comandante della P.M. al recesso dal contratto sopra detto, senza oneri per il comune se non quelli dipendenti dal contratto compreso il rimborso delle spese legali, nella misura descritta in premessa, ai sensi dell'art. 8 del contratto e dell'art. 11 del capitolato;

di autorizzare in ogni caso la società Tresse Italia a continuare, fino al termine delle attività, la riscossione coattiva delle somme relative a tutti i verbali CdS e dei successivi solleciti notificati e non ancora riscossi nel periodo di vigenza contrattuale, previa rinuncia ad ogni ulteriore pretesa.

• La determinazione n. 648 del 14.10.2024 con la quale, poichè non era pervenuta dichiarazione formale da parte di Athena ovvero del suo legale rappresentate pro tempore, come concordato, si prendeva atto che la risoluzione concordata non si era perfezionata nei termini indicati dall'accordo e si dichiarava di recedere **parzialmente** dal contratto in oggetto ai sensi degli art. 8 del contratto e art. 11 del capitolato senza oneri, spese e penali per il Comune se non quelli derivanti dal rimborso delle spese legali sostenute, nei limiti indicati e già liquidati con determina n. 891 del 01.08.2024.

Preso atto che

- **il recesso riguardava la sola attività diretta all'accertamento delle violazioni e non l'attività di riscossione ed è, quindi, un recesso parziale.**

- Attesa la fase emergenziale da COVID 19, in considerazione delle intervenute prescrizioni normative regolanti e regolative delle attività di riscossione per effetto di tanto, come della Deliberazione di Giunta n.109 del 12.06.2024 laddove, tra le altre si autorizza la società TRE ESSE ITALIA a continuare fino al termine delle attività, la riscossione coattiva delle somme relative a tutti i verbali del CDS e dei successivi solleciti non ancora riscossi nel periodo di vigenza contrattuale, previa rinuncia ad ogni pretesa ulteriore nei confronti del Comune di Marcianise (cfr. allegata nota di rinuncia ad ogni e/o ulteriore pretesa rispetto a quanto previsto nell'allegato schema contrattuale, prot. n. 11964/ del 06.03.2025).

Considerato necessario concludere l'attività di riscossione nei termini di legge e che vada regolamentata questa fase conclusiva, avendo l'Amministrazione proceduto ad un recesso parziale, vi è l'esigenza di regolamentare il rapporto alle stesse condizioni del Contratto Rep. n.1 del 2019.

Ritenuto opportuno regolamentare la sola attività di riscossione, a seguito del recesso parziale di cui innanzi

DETERMINA

Per tutti i motivi di cui in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati e trascritti:

- di **approvare la regolamentazione ricognitiva allegata alla presente** relativa alla prosecuzione delle attività di riscossione di cui agli accertamenti effettuati, confermando le condizioni economiche e le modalità di riscossione previste da contratto Rep. N.1/2019, in capo alla ditta "TRE ESSE ITALIA" con sede legale in Supino (FR) alla Via Condotto Vecchio n.50 P.IVA 01625840606, **a seguito del recesso parziale dal contratto Rep. n. 1 del 2019**;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis c.1 del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis c.1 del D.Lgs. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con la pubblicazione.
- Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e dell'art. 1 c.9 lettera a) della L.n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013;

Marcianise, 07-03-2025

IL DIRIGENTE

GUGLIELMINA FOGLIA

()

Atto firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005